Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI ARCORE

STATUTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 15 marzo 2002.

ART. 1

PREAMBOLO

1. La comunità arcorese si dota del presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

2. In esso la comunità rinnova i valori di libertà, uguaglianza, solidarietà che hanno ispirato la Resistenza e sui quali poggia la Costituzione Repubblicana.

3. La comunità arcorese ispira i principi di questo Statuto alla Costituzione della Repubblica Italiana, quale atto fondamentale ed attuale dell'ordinamento repubblicano.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2

NORME FONDAMENTALI

1. Il Comune di Arcore è Ente autonomo.

2. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. Ai sensi del presente Statuto, si considerano cittadini, donne e uomini residenti nel territorio. Il Comune garantisce comunque l'accesso a forme di partecipazione a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coloro che abbiano un rapporto qualificato e continuativo con il territorio, in funzione di attività di lavoro, studio e di utenza di servizi.

4. La cittadinanza esercita la propria sovranità costituzionale attraverso il diritto di voto e di partecipazione, secondo le leggi e le norme stabilite dal presente Statuto. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; inoltre il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica**.**

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi della cittadinanza ed in particolare allo sviluppo ed alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

7. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

8. L'azione dei soggetti pubblici e privati si svolge entro i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

9. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, l'Amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità sul lavoro e nella realtà sociale, promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

10. Tutti i cittadini, come stabilito al precedente comma 3, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di lingua o di religione, fanno parte a pieno titolo della comunità locale; ad essi si applicano, per tanto, i diritti e i doveri sanciti dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presente Statuto, nell'ambito di quanto stabilito dalla Costituzione e dalle Leggi italiane e regionali.

11. I cittadini possono rivolgere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti e con diritto di risposta, petizioni ed interrogazioni agli Organi del Comune per esporre comuni problemi, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, per chiedere provvedimenti.

12. L'assunzione di responsabilità da parte di ognuno implica il dovere di rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro, l'ambiente ed i beni culturali e naturali.

13. E' dovere della cittadinanza concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che, nei limiti stabiliti dalla legge, l'Amministrazione definirà in base alla potestà impositiva autonoma ad essa attribuita.

14. Il Comune di Arcore rifiuta qualsiasi insediamento sia civile che industriale, che costituisca pregiudizio per la sicurezza e la salute dei cittadini.

ART. 3

RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. Il Comune, nelle forme previste dall'ordinamento statale e regionale, partecipa a processi di collaborazione con altri Comuni. Può stabilire contatti con altri Comuni o con altri Stati per soddisfare fini e bisogni della collettività locale.

ART. 4

TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE.

1. Il territorio del Comune di Arcore è determinato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge n. 1228 del 24.12.1954, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune ha un estensione di Kmq. 9.2 e comprende i territori del Capoluogo Arcore più quello delle frazioni di Bernate, Bruno, Cà e Cà Bianca.

3. Gli Organi comunali sono siti in Arcore, presso la sede comunale, ove esercitano normalmente le loro funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.03.1955 ed iscritti nel Libro Araldico degli Enti Morali. Il loro uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 5

FUNZIONI

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni di cui il Comune è titolare e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale**,** sono esercitate nel rispetto dei principi della Legge, dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni statali di polizia affidate agli ufficiali ed agli agenti di polizia municipale, in aggiunta a quelle proprie, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7.3.1986, n. 65 e le norme regionali conseguenti. Apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.

ART. 6

SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE

1. Lo sviluppo sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è previsto attraverso la promozione e la gestione diretta ed indiretta dei servizi, nelle forme e con le modalità di cui al presente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. Il Comune si impegna per una piena realizzazione sociale della comunità locale e per l'integrazione, la solidarietà e la promozione umana. Opera per eliminare le barriere culturali e materiali che limitano la libertà e i diritti dei portatori di handicap. Favorisce l'integrazione di cittadini appartenenti a razze e religioni diverse, nel rispetto delle leggi dello Stato vigenti e delle peculiarità di ciascuna minoranza etnica. Sviluppa, con gli altri Organi competenti, tutti i servizi atti all'assistenza degli anziani e delle persone bisognose, adoperandosi per la loro permanenza nel tessuto sociale di origine. **A tale scopo stanzia ogni anno, come previsto dall'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un fondo per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale**

3. Il Comune assicura il diritto all'informazione ed alla documentazione culturali, allo studio ed alla educazione permanente, allo sviluppo dei bisogni culturali nel rispetto del pluralismo delle idee, in qualsiasi forma vengano espresse, delle minoranze e delle tradizioni locali, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie competenze istituzionali; promuove la conoscenza della memoria e la tutela dei beni culturali della comunità; favorisce la collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, a livello locale, nazionale ed internazionale, per la qualificazione della propria offerta culturale. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali fini si avvale della collaborazione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali, ricreative e sportive, favorendone l'istituzione.

4. Il Comune svolge le funzioni amministrative, a favore degli alunni di **istituzioni pubbliche e non** , destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. L'esercizio di dette funzioni deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

ART. 7

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARI OPPORTUNITA'

1. Per la completa attuazione dell'art. 3 della Costituzione, il Comune promuove le misure atte alla rimozione dei vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità per le donne, per quanto riguarda l'organizzazione della vita urbana e del lavoro al proprio interno.

2. Istituisce meccanismi di attenzione e di ascolto dei bisogni, delle richieste e delle proposte delle donne, singole e associate, attuando una politica attiva di informazione, orientamento e consulenza. Favorisce la valorizzazione della professionalità femminile, dando vita ad organismi di progettazione e realizzazione di azioni positive, in attuazione della Legge 125/91, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Prevede la costituzione di un'apposita Consulta Femminile, composta sia da elette che da rappresentanti della realtà locale, con il compito di evidenziare, nell'organizzazione spaziale e temporale della città, il punto di vista delle donne relativo alla loro esperienza nella realtà quotidiana, anche a partire dal lavoro di casa.

ART. 8

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione di libertà ed un diritto della persona.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali, sostiene le forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e favorisce la promozione anche di Cooperative di solidarietà sociale, senza fini di lucro. In particolare, cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

ART. 9

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RISORSA "TEMPO"

1. Il Comune riconosce alla risorsa "tempo" la stessa dignità culturale, sociale ed economica della risorsa "spazio", e individua nell'articolazione dei tempi della città, un elemento di qualificazione della vita urbana. Per attuare un'efficace politica dei tempi urbani:

a) istituisce un Organo di consultazione e coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e sociali che agiscono sui tempi urbani;

b) predispone, a norma dell'art. **50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000**, il Piano Regolatore degli Orari (P.R.O.), con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dell'utenza;

c) organizza il funzionamento di uffici e servizi in modo da minimizzare il disagio temporale degli utenti;

d) **promuove** forme di flessibilità del lavoro al suo interno (part-time, e turnazioni), che tengano conto sia delle esigenze degli utenti, sia delle preferenze e delle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici.

ART. 10

TUTELA, ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune assicura la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. Promuove e compie studi ed indagini di interesse ambientale e concorre, con gli altri Organi competenti, alle rilevazioni a tal fine necessarie. Adotta le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi della salute e dell'ambiente.

2. Il Comune attua la tutela del territorio e ne promuove l'assetto organico, programmando un'adeguata distribuzione degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a servizi, e degli insediamenti produttivi e residenziali, favorendo, per mezzo di piani di edilizia residenziale pubblica, il godimento del diritto all'abitazione da parte della collettività.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Spetta al Comune la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del Comune.

ART. 11

PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco, in quanto autorità comunale e di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed all'attuazione dei provvedimenti ed azioni volte a prevenire e ad eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune, per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio comunale. L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di Protezione Civile vengono stabiliti in apposito regolamento.

3. Il Sindaco esercita inoltre le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

ART. 12

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità, con apposito regolamento.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I

AMMINISTRATORI

ART. 13

IMPARZIALITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il comportamento degli amministratori, nell'eser-cizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministra-zione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministra-tori e quelle proprie dei responsabili degli uffici.

ART. 14

CONFLITTI DI COMPETENZA

1. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, risolvere i conflitti di competenza tra gli Organi politici e burocratici

2. I conflitti di competenza che sorgono tra capi - settore o capi - ufficio sono risolti dal Segretario comunale **o, ove nominato, dal Direttore Generale.**

3. I soggetti coinvolti in un conflitto di competenza hanno l'obbligo di sottoporre detto conflitto all'esame dell'Organo decidente che assumerà le proprie determinazioni, sentite le parti coinvolte.

4. Laddove la natura del conflitto abbia rilevanza sindacale viene sentita dai decidenti anche la rappresentanza sindacale dell'Ente.

ART.15

DIVIETO GENERALE AD ASSUMERE INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Inoltre, ai sensi **dell'art.19, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267,** i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

CAPO II

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16

POTERI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune, attraverso atti contenenti obbiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. La durata in carica e la composizione del Consiglio è stabilita dalla legge.

ART. 17

ATTI FONDAMENTALI E COMPETENZE

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, definisce gli indirizzi politici, i piani, i programmi, le norme e le direttive che costituiscono la base per l'azione degli Organi esecutivi.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico ed amministrativo, il Consiglio impronta i propri atti a concreti criteri di efficacia, efficienza, economicità e di trasparenza e favorisce l'introduzione nell'azienda comunale dei sistemi di analisi e di controllo gestionale.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie potendo prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento di cui sopra il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite ai sensi del Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti e delle Commissioni Speciali, viene attribuita alle opposizioni .

5. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, **criteri generali in materia di** ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, **il rendiconto,** i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione o l'ordinamento di tributi**, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,** la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) l'elezione del comitato dei garanti per l'espletamento dei referendum previsti;

o) approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

p) definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco;

q) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

ART.18

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

1. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. **41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nella stessa seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nella stessa seduta, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, dallo stesso nominata .

3. Tale seduta è convocata entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti, da parte del Sindaco, e deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione.

3. Entro il termine di **90** giorni **dalla prima seduta,** il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro 30 giorni dalla predetta presentazione, i consiglieri possono proporre proprie modifiche a detto programma.

Entro i successivi 30 giorni le linee programmatiche vengono definitivamente presentate.

In occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio Comunale procede alla verifica dell'attuazione e all'adeguamento delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

ART. 20

SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta.

2. Tale seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea.

ART.21

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto con votazione segreta seguendo la seguente procedura:

a) al primo scrutinio risulta eletto il Consigliere che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei componenti il Consiglio;

b) nel caso in cui al primo scrutinio nessun Consigliere abbia raggiunto la maggioranza richiesta alla precedente lettera a), si dà luogo ad un secondo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

scrutinio, in cui risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio

c) nel caso in cui anche il secondo scrutinio non dia luogo ad elezione del Presidente si procede a ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto più voti nel secondo scrutinio. Se più Consiglieri sono interessati al ballottaggio partecipano quelli più anziani di età. Al ballottaggio risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

d) in caso di parità di voti tra i due candidati al ballottaggio, risulta eletto il più anziano di età.

2. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto per il primo scrutinio non è ammesso dibattito in aula, salvo che per interventi di carattere procedurale relativi alle operazioni di voto stesse, fino all'avvenuta elezione del Presidente

ART.22

VICE PRESIDENTI

1. Successivamente all'elezione del Presidente, vengono nominati due Vice-Presidenti designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, che, di norma, assumeranno, a turno, la presidenza in caso di assenza del Presidente. Nel caso di ulteriore assenza, la Presidenza verrà assunta dal Consigliere Anziano. Il Vice-Presidente di turno assume tutte le funzioni del Presidente.

2. L'ufficio di Presidenza esprime un parere consultivo, nel corso delle sedute Consiliari, o comunque su convocazione da parte del Presidente, sulle questioni di carattere procedurale, regolamentare o giuridico che dovessero di volta in volta presentarsi.

3. Durante i suoi lavori l'ufficio di presidenza è assistito dal Segretario Comunale dell'Ente.

4. Dopo l'elezione di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale o, nel caso di sua assenza, da **un Vice-Presidente.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.23

REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su richiesta motivata di un numero di componenti del Consiglio Comunale non inferiore a 2/5 dei Consiglieri assegnati**.**

2. La richiesta di revoca deve essere depositata almeno 10 gg. prima della seduta Consiliare presso la Segreteria Generale.

3. La votazione avviene per appello nominale e viene disposta la revoca se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio.

4. Eventuali punti all'o.d.g. successivi alla revoca o decadenza del presidente vengono trattati con la presidenza del Vice-Presidente di turno.

5. Nella prima seduta successiva a quella in cui è avvenuta la revoca o si è comunque verificata la decadenza del Presidente, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Presidente con le modalità previste all'articolo 21.

ART. 24

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al Presidente del Consiglio competono le attività di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori consiliari.

2. A questo scopo il Presidente del Consiglio provvede a:

a) comunicare al Sindaco la volontà di convocare il Consiglio Comunale;

b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale, fissandone il relativo ordine del giorno nel quale prioritariamente verranno inserite le questioni proposte dal Sindaco;

c) riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando richiesto dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) dirigere i lavori Consiliari secondo il regolamento e convocare, presiedendola, la conferenza dei capigruppo;

e) tutelare le prerogative dei componenti del Consiglio Comunale e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. In caso di inosservanza di quanto indicato al comma 2 lettera C, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 25

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato a ciascun componente del Consiglio, secondo le norme del regolamento del Consiglio comunale.

ART. 26

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta ed in seduta aperta.

ART. 27

VOTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti il Consiglio, assegnati, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto. Le votazioni hanno luogo con voto palese e si effettuano, di regola, per alzata di mano.

2. Le deliberazioni, attraverso le quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione su persone, debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo in caso di espressa richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri eletti e quando non sia prevista la forma segreta.

4. Ogni deliberazione si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto e il regolamento prevedono una diversa maggioranza.

5. Ogni proposta di deliberazione **che non sia mero atto di indirizzo** deve essere corredata dai pareri di **cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, le commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento delle commissioni.

2. Il parere consultivo è obbligatorio per i punti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di competenza delle Commissioni e va iscritto negli atti.

3. I componenti le commissioni consiliari sono designati dai gruppi in modo da assicurare, comunque, la rappresentanza di ciascun gruppo in ciascuna commissione.

4. Il regolamento ne disciplina la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento, le attribuzioni e le forme di pubblicità dei lavori

5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere da tutti gli Organi e gli uffici del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

ART. 29

COMMISSIONI SPECIALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità e le prerogative di cui al precedente articolo e a quanto previsto nel regolamento, istituisce commissioni temporanee, speciali e di inchiesta per l'esame di particolari questioni.

2. Un quinto dei componenti del Consiglio Comunale può richiederne l'istituzione. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.

3. La commissione di inchiesta deve essere composta esclusivamente dai componenti del Consiglio Comunale.

ART. 30

CONFERENZA DEI CAPI - GRUPPO

1. Funzione principale della Conferenza è di coadiuvare il Presidente del Consiglio Comunale. Spetta quindi alla conferenza:

a) esaminare ed esprimere pareri non vincolanti sui problemi di carattere istituzionale, sui problemi riguardanti il regolamento ed il buon funzionamento del Consiglio;

b) approfondire, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale o su determinazione del Consiglio comunale, proposte di deliberazione e mozioni concernenti temi generali da sottoporre al voto del Consiglio stesso. La conferenza, non essendo composta su basi proporzionali, ricerca soluzioni che favoriscano il più ampio consenso da parte dell'intero Consiglio Comunale.

CAPO III

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 31

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ciascun componente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato con il corpo elettorale che lo ha eletto.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei componenti del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. **L'indennità spettante al consigliere per l'esercizio**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

3. I componenti del Consiglio Comunale hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, l'eventuale assenza deve essere giustificata.

4. Periodicamente l'Amministrazione Comunale pubblicizzerà, con mezzi adeguati, la presenza ai lavori del Consiglio Comunale dei singoli componenti del Consiglio; il regolamento dell'Organo collegiale ne stabilirà le modalità attuative.

5. I componenti del Consiglio Comunale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo la seguente procedura:

A firma del Presidente del Consiglio Comunale viene inviata apposita comunicazione al consigliere assente il quale entro 10 giorni dovrà fornire giustificazioni circa le assenze. Nella prima seduta successiva alla presentazione delle giustificazioni o alla scadenza del termine, il punto relativo verrà posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

6. I componenti del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado così come previsto **dall'art.78, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 32

POTERI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Componente del Consiglio Comunale ha diritto di iniziativa individuale su ogni materia di competenza del Consiglio.

2. Il diritto di iniziativa dei componenti del Consiglio Comunale si esercita mediante interrogazioni scritte od orali, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti, che producono l'obbligo di esame e di risposta da parte dell'Organo competente, nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il diritto di iniziativa individuale si esercita altresì attraverso la proposta di delibera, che, se di competenza del Consiglio Comunale, viene iscritta all'ordine del giorno ed esaminata secondo la prescrizioni del regolamento del Consiglio, dopo l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. Il diritto di iniziativa dei Componenti del Consiglio Comunale si esercita, inoltre, in forma collettiva nei casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio.

5. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, su richiesta dei consiglieri secondo quanto disposto dall'art.**127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

6. I Componenti del Consiglio Comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti ed associati, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Hanno diritto di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per le questioni riguardanti i singoli cittadini, quando le informazioni assunte non coinvolgono l'interesse della collettività.

ART. 33

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma **dell'articolo 141 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 34

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi **dell'art. 40, comma 2 , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. **73, comma 11, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 35

GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 36

LA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco **nel governo** del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo **107, comma 1 e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,** nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non **ricadano** nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco o degli Organi di decentramento*;* collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 37

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 Assessori.

2. Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori perché sovrintendano a determinati settori dell'attività amministrativa locale.

3. Le deleghe devono avvenire per atto scritto e contenere l'elencazione dettagliata dei compiti attribuiti ai singoli Assessori.

4. Anche le deleghe di cui al presente articolo devono essere partecipate al Prefetto, al Consiglio Comunale e alla Giunta.

5. Le deleghe possono essere revocate dal Sindaco in qualsiasi momento.

ART. 38

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, assicurando, di norma, la presenza di ambo i sessi. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente od affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

3. **La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento esamina la condizione del Vice-Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.**

4. I componenti della Giunta forniscono al Comune le informazioni relative al proprio stato patrimoniale ed economico secondo quanto determinato per i Consiglieri Comunali.

5. **Gli** Assessori, al momento del loro insediamento produrranno il proprio curriculum vitae.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.39

VICE-SINDACO

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori.

2. Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio Comunale.

ART. 40

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco che ne da tempestiva comunicazione ai capi-gruppo. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile per il Consiglio.

ART. 41

DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;

b) negli altri casi previsti dalla legge.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

ART. 42

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

5. La Giunta può adottare un regolamento interno per l'espletamento della propria attività. In questo caso il regolamento viene comunicato al Consiglio Comunale.

ART. 43

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, tenuto conto delle proposte degli Assessori.

2. In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Vice-Sindaco o, in mancanza di entrambi, dall'Assessore più anziano di età.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà arrotondata per eccesso dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Tutte le deliberazioni della Giunta sono assunte con votazione palese.

5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

6. La proposta di deliberazione deve essere corredata dal parere di cui all'art. 49, comma 1, **del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 44

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri Organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o degli organo di decentramento.

4. **Spetta alla giunta in particolare:**

a) la concessione del patrocinio dell'amministrazio-ne;

b) la concessione di contributi e benefici economici non specificatamente individuati;

c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni e alle transazioni;

d) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche;

e) l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza;

f) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

g) l'adozione del piano triennale del fabbisogno di personale.

5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

6. Sottopone annualmente al dibattito e all'approvazione del Consiglio Comunale lo stato di attuazione del documento programmatico.

7. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO V

IL SINDACO

ART. 45

LE COMPETENZE DEL SINDACO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'ammini-strazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

3. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche, approvate secondo le procedure di cui all'art. 19, comma 3, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , il Sindaco esercita le funzioni ad egli attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti **e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate a comune.**

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si procede ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

12. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

14. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

15. Indice i referendum comunali, in base a quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 46

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) **in qualità di rappresentante legale dell'Ente si costituisce in giudizio, ovvero delega tale funzione ad un responsabile di servizio con proprio decreto.**

b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti;

c) coordina l'attività della Giunta;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) nomina i responsabili degli ufficio e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai Regolamenti vigenti.

ART. 47

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini o verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, nei limiti previsti dal presente Statuto;

c) risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai membri del Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 49

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

9. Il Sindaco ha la competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

ART. 50

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento o di assenza temporanea nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi **dell'art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 51

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capi-Gruppo Consiliari entro le 24 ore successive.

3. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il Segretario informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

STRUMENTI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART. 52

NORME FONDAMENTALI

1. Il Comune di Arcore assume come fondamentale per la propria organizzazione il principio della trasparenza amministrativa.

ART. 53

BILANCIO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' istituito il bilancio annuale del territorio e dell'ambiente, attraverso il quale il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, verifica e promuove l'attuazione della tutela del territorio e delle condizioni ambientali conformi all'interesse della collettività.

2. Il bilancio del territorio e dell'ambiente è sottoposto ogni anno dalla Giunta all'approvazione del Consiglio Comunale e deve contenere dati e notizie relativi a:

a) la stima del suolo vivo, non asfaltato, cementificato o comunque degradato, superstite sul territorio del Comune;

b) le aree rimaste a vario grado di naturalità sul territorio del Comune;

c) il livello di autonomia gestionale delle risorse, relativamente alla produzione di rifiuti ed al recupero di materiali da essi e all'equilibrio generale delle risorse naturali;

d) la salvaguardia e lo stato del paesaggio, dei beni storici, culturali, artistici ed ambientali;

e) lo stato e la disponibilità di spazi pubblici e destinati a ricreazione ed attività collettive;

f) il livello di consumo energetico e di eventuale autosufficienza e risparmio;

g) una relazione sulla qualità dell'ambiente relativa agli aspetti che interessano la qualità della vita e la salute della collettività.

3) Al bilancio annuale del territorio e dell'ambiente viene data adeguata diffusione e pubblicizzazione.

CAPO I

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 54

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, che **deve** essere emanato nel rispetto delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il regolamento **deve** assicurare ai cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti, previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

3. Il regolamento **individua** i responsabili dei procedimenti, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; **detta** norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, come previsto dalla legge 241/90.

4. L'Amministrazione **costituisce** apposito ufficio di pubbliche relazioni, abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi, come da apposito regolamento.

5. Il Comune **esemplifica** la modulistica e **riduce** la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste **dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

ART. 55

DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeria-le, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 23.8.1988, n. 395 - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel ter-ritorio comunale hanno diritto di informazione sull'at-tività amministrativa e politico – istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base alla normativa vigente, nella ricezione preventiva del materiale relativo alle materie seguenti:

a) organizzazione del lavoro;

b) funzionamento dei servizi e degli uffici;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) politica degli organici;

d) bilancio preventivo;

e) problematiche inerenti il Mercato del Lavoro (M.d.L.);

f) quant'altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette esprimono parere non vincolante, in forma scritta, secondo termini e modalità da concordarsi di volta in volta.

4. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli accordi collettivi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 56

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare personalmente l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi. Contemporaneamente alla comunicazione di avvio del procedimento, verranno fornite specifiche informazioni in ordine all'ufficio o settore competente, all'oggetto del procedimento, all'ufficio ed al funzionario responsabile, nonché all'ufficio presso il quale poter prendere visione degli atti.

2. Le modalità di informazione, l'individuazione dei soggetti interessati, le forme della partecipazione, con la facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti, i termini di conclusione del procedimento sono normati da apposito regolamento emanato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 57

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

ART. 58

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di frazione.
2. Le Associazioni senza scopo di lucro, che abbiano operato nell'ambito comunale da almeno un anno, hanno diritto all'iscrizione all'Albo Comunale, secondo le modalità previste dal regolamento di partecipazione.
3. La valorizzazione delle libere forme associative avviene anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunità.
4. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari, come previsto dal regolamento comunale della partecipazione.
5. Le forme associative riconosciute dovranno tempestivamente comunicare al Comune se vi sono state variazioni nella rappresentanza delle stesse; nella stesura della relativa convenzione dovranno essere previste annualmente le modalità di verifica dell'attività svolta.
6. Il Comune provvederà, secondo l'apposito regolamento, a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni siano poste in condizione di operare al meglio, secondo le disponibilità economiche, tecnico-professionali ed organizzative dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 59

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi vengono costituiti assumendo a base l'interesse diretto dei cittadini e delle relative associazioni formali.

3. Il Comune, per la gestione di particolari servizi, promuove la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli Organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 60

CONSULTE

1. Su temi ed argomenti specifici il Comune promuoverà la costituzione di consulte di cittadini, singoli od associati, interessati e competenti in materia.

2. Le consulte esprimono parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle materie di loro competenza.

3. Il regolamento della partecipazione normerà le modalità di istituzione e funzionamento delle consulte.

ART. 61

ASSEMBLEE DEI CITTADINI (FORUM)

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine ai fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Tali assemblee, anche con carattere periodico e su specifici temi, sono convocate su richiesta di cittadini. Sarà indicato l'oggetto della discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione, di cui è richiesta la presenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il regolamento della partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle assemblee dei cittadini.

ART. 62

I COMITATI DI FRAZIONE

1. Il Comune promuove la nomina dei comitati di frazione, secondo le modalità e le competenze previste dal regolamento.

ART. 63

CONSULTAZIONI

1. Il Comune consulta, anche su richiesta, la cittadinanza, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali e comunità religiose, nelle forme ritenute più idonee.

2. La consultazione, obbligatoria ma non vincolante, si attua in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico e delle variazioni statutarie, mediante assemblea pubblica.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.

ART. 64

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 65

INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, aventi diritto e coloro che hanno diritto ad accedere agli Istituti di partecipazione, hanno facoltà di presentare all'Amministrazione Comunale:

a) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;

b) istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;

c) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi con atto motivato, non soggetto a controllo, sulle predette interrogazioni, istanze e petizioni, entro 30 gg. dalla loro presentazione.

3. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce le modalità di esercizio di tali diritti e le relative forme di pubblicità.

ART. 66

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Con tale mezzo l'elettore - attore popolare non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di interesse di cui è portatore come membro della collettività.

5. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, sottopone la questione all'esame della Giunta Comunale, perché verifichi se sussistano o meno le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune, entro i termini di legge.

6. Ove la Giunta ritenga fondati i motivi dell'azione popolare, adotta gli atti necessari, informando coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.

7. Ove, invece, non ritenga che sussistano elementi per promuovere l'azione di tutela diretta degli interessi del Comune, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

ART. 67

DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione, da parte dei promotori, al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta **da un numero di almeno 200 aventi diritto.**

3. Hanno diritto di iniziativa popolare:

a) i cittadini maggiorenni ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - del presente Statuto;

b) secondo quanto disposto dal regolamento di partecipazione i cittadini non maggiorenni e coloro ai quali il Comune garantisce l'accesso alle forme di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 - comma 3 - del presente Statuto.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) designazioni e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e i rapporti con il comitato promotore e le procedure per l'approvazione della proposta.

6. Il comitato promotore della proposta di iniziativa popolare può illustrare la proposta all'Organo competente, con le modalità previste dal regolamento di partecipazione.

7. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 68

CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. E' ammessa consultazione referendaria, come da art. **8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, su materie di esclusiva competenza locale, di rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività locale. Essa non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La consultazione referendaria può articolarsi in forma di indirizzo.

3. Sono materie escluse dalla consultazione referendaria:

a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, nella loro globalità;

b) piano regolatore generale, piani pluriennali di attuazione vigenti e loro varianti, nella loro globalità; interventi ai piani urbanistici di carattere generale;

c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) provvedimenti concernenti il personale comunale;

e) provvedimenti inerenti assunzione di mutui, emissione di prestiti e applicazione di tributi, tariffe e rette;

f) atti dovuti in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;

g) negozi giuridici stipulati fra l'Ente e terzi;

h) tutela di diritti di minoranze etniche e religiose.

4. Si procede a consultazione referendaria:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) nel caso sia deliberata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune;

b) **qualora sia richiesta da almeno il 5 % dei cittadini elettori.**

5. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria **i cittadini elettori.**

6. Il regolamento stabilisce, altresì:

a) a seconda della forma referendaria, il numero minimo di firme per la validità della richiesta di consultazione referendaria;

b) le modalità per la formulazione dei quesiti referendari definitivi ed alternativi, proposti dai cittadini e dal Consiglio Comunale;

c) i limiti all'adozione di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, dopo che la consultazione sia indetta;

d) le norme per la costituzione del Comitato dei Garanti e del Comitato Promotore e la definizione delle loro prerogative;

e) tempi e modi della consultazione, comprese le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento di tutte le operazioni referendarie;

f) criteri di precedenza nell'effettuazione della consultazione, in presenza di più quesiti;

7. Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei voti validi ed alla consultazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dal risultato dell'esito del referendum di indirizzo, dovranno esprimersi in ordine alle risultanze della consultazione stessa, con parere ampio e motivato, sentito il comitato promotore

9. L'onere finanziario per le spese comportate dal referendum è a carico del bilancio comunale.

ART. 69

COMITATO PROMOTORE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Per promuovere un referendum si deve costituire un comitato promotore, il quale sarà il referente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 70

COMITATO DEI GARANTI

1. Il comitato dei garanti è competente per:

a) decidere sull'ammissibilità del referendum;

b) formulare i quesiti nei casi previsti dallo Statuto;

c) verificare i requisiti dei candidati all'elezione del Difensore Civico.

Il giudizio sull'ammissibilità del referendum è inerente agli aspetti giuridici ed al rispetto di quanto previsto dall'art. **66** - comma 4 - del presente Statuto. Il giudizio di ammissibilità del referendum non riguarda contenuti di merito ed opportunità. I requisiti per la nomina a difensore civico saranno stabiliti dal successivo art. **72.**

2. Decisa l'ammissibilità del quesito referendario, si procede alla raccolta delle firme.

3. Il comitato promotore deve essere udito nel caso in cui i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di ammissibilità.

ART. 71

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON ISCRITTI NEL REGISTRO DEI RESIDENTI

1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

ART. 72

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e del buon andamento dell'azione della Amministrazione comunale, è istituito l'ufficio **del Difensore Civico.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il difensore civico acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

3. **Il difensore civico svolge, oltre alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, tutte le funzioni previste dal presente statuto.**

ART. 73

COMPETENZE

1. Il difensore civico agisce, su istanza o d'ufficio, esclusivamente nell'ambito delle competenze del Comune e delle aziende comunali; non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale con gli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini, singoli od associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nello esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

4. Il funzionamento **dell'ufficio del Difensore Civico è** normato da apposito regolamento.

ART. 74

NOMINA

1. **Il Comitato dei Garanti, dopo aver verificato i requisiti dei candidati,** sentite le organizzazioni sindacali, economiche, sociali, del volontariato o, comunque, rappresentative di interessi della cittadinanza, ritenute utili a fornire elementi di valutazione e di scelta, propone una rosa di tre candidati alla nomina di difensore civico

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Qualora, dopo **due** votazioni, effettuate in sedute diverse, nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella **seconda** votazione ed è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

4. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro 60 giorni, prima della scadenza del mandato del difensore civico, per provvedere alla nomina del suo successore.

5. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.

ART. 75

REQUISITI

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) i Membri del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale e comunale;

b) gli Amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;

c) i cittadini che esercitano qualsiasi altra pubblica funzione o attività che impediscano loro la serenità di giudizio in relazione all'esistenza di contrapposti interessi;

d) i candidati risultati non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Comunale;

e) i cittadini che hanno ricoperto cariche amministrative (Assessori e Sindaci) nel Comune di Arcore negli ultimi dieci anni;

f) i cittadini che, all'atto della proposta di candidatura, siano iscritti ad un partito o movimenti politici.

ART. 76

DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA

1. Il mandato del difensore civico ha la durata di quattro anni, indipendentemente dalla durata della legislatura.

2. In caso di perdita dei requisiti previsti o, allorché non eserciti le funzioni attribuitegli, senza giustificato motivo per il periodo di tre mesi, il Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunale dichiara la decadenza del difensore civico, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il difensore civico è revocato dal Consiglio comunale nel caso in cui venga a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. **72** del presente Statuto. In tal caso deve essere immediatamente notificata diffida, al fine di eliminare, entro 10 giorni, la causa che determina l'incompatibilità.

ART. 77

SEDE ED INDENNITA'

1. La sede del difensore civico è presso il Comune e si avvale della collaborazione degli uffici competenti per l'espletamento delle funzioni.

2. Al difensore civico spettano, l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

ART. 78

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni, di sua competenza, che ritenga opportune.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 79

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità di procedure e di separazione tra compiti di indirizzo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili di settore.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, contenente disposizioni sull'azione amministrativa.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

5. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

ART. 80

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Le forme di gestione dei servizi pubblici sono quelle regolamentate dal titolo V del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 81

CONVENZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 82

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea consortile con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 83

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Sindaco e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti interessati.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 84

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal **D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto **del titolo IV del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.**

3. Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 85

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione degli uffici deve essere improntata su criteri di efficienza ed efficacia secondo i principi dettati dal **D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** e dal vigente C.C.N.L. e deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità giuridica. Tali principi trovano applicazione in appositi regolamenti e precisamente nel regolamento uffici e servizi e nel regolamento di contabilità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 86

DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato in categorie, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa , secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L..

2. La dotazione organica dell'Ente è costituita dall'insieme del personale suddiviso per categorie.

ART. 87

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORGANIZZAZIONE DEI QUADRI

1. Il regolamento uffici e servizi disciplina le competenze dei funzionari responsabili di posizioni organizzative, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e/o Direttore Generale ed i funzionari responsabili di posizione organizzativa nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge; ne disciplina le modalità di nomina e l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune.

2. Il Sindaco esercita funzioni di raccordo tra l'attività degli Organi elettivi e la gestione amministrativa, affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

3. Il Segretario del Comune esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

ART. 88

COMPITI DEI DIRIGENTI O, IN CASO DI ASSENZA DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Ai **dirigenti o in caso di assenza dei dirigenti, a**i funzionari responsabili di posizione organizzativa compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

2. Spettano, altresì, ai dirigenti, o in caso di assenza, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione di atti **e provvedimenti amministrativi** che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, **non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Come definito dal vigente C.C.N.L., ai funzionari responsabili di posizione organizzativa possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.

ART. 89

CONFERENZA DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI O IN CASO DI ASSENZA DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' costituita la conferenza di servizio **dei dirigenti o in caso di assenza dei dirigenti, dei** funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'attuazione dei principi di efficienza produttività.

2. La conferenza di servizio **dei dirigenti o** dei funzionari responsabili di posizione organizzativa è presieduta dal segretario comunale e/o Direttore Generale ed è costituita da tutti **i dirigenti o in assenza dei dirigenti** dai funzionari **incaricati** di posizione organizzativa e, ove ritenuto necessario dal **Sindaco**, con la partecipazione di altri dipendenti comunali. La conferenza coordina l'attuazione degli obbiettivi dell'Ente, studia e dispone la semplificazione procedurale e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

3. La conferenza **dei dirigenti o dei** funzionari responsabili di posizione organizzativa tiene le sue riunioni in ogni occasione in cui il segretario comunale e/o Direttore Generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

4. Di ogni conferenza di servizio viene redatto verbale che viene conservato agli atti in visione.

ART. 90

INCARICHI SPECIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto **dall'art.169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art.20 del **D. Lgs.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ART. 91

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento dell'incarico di collaborazione a soggetti, singoli od associati, estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore al termine dell'intervento programmato;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 92

NORME APPLICABILI

1. Il regolamento uffici e servizi disciplinerà, secondo le norme previste dal vigente C.C.N.L., le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio, la riammissione in servizio.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 93

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Comune compete un segretario generale, nominato secondo le procedure previste **dall'art. 99 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

ART. 94

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art**. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario comunale è incaricato di tenere aggiornata una raccolta delle norme (statali, regionali e comunitarie), degli usi, della giurisprudenza e delle tesi dottrinali autorevoli, che determinano le funzioni comunali o ne trattano per i fini di cui ai precedenti articoli. Essa viene comunicata al Consiglio ed è conservata per la pubblica consultazione dei cittadini.

3. Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all'albo di cui **all'art. 98 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

4. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 95

VICE - SEGRETARIO

1. Il Comune può istituire la figura di un vice - segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie e coadiutorie del segretario comunale.

2. Il vice - segretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Vice - Segretario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale.

CAPO V

DIRETTORE GENERALE

ART. 96

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovraintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 **dell'articolo 197** del **D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto **dall'articolo 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.** A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, **in o mancanza i funzionari incaricati di posizione organizzativa,** ad eccezione del segretario comunale

2. Il direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

ART. 97

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214.

4. L'azione di responsabilità è regolamentata dalla legge n.20/1994.

ART. 98

RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 99

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, **che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.**

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

ART. 100

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti

h) altre entrate.

2. Il Comune, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, disciplina imposte, tasse, tariffe **ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti,anche in modo non generalizzato, tenuto conto del costo dei relativi servizi.**

ART. 101

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. La Giunta comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando regolare tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili.

2. Il regolamento **di contabilità** disciplina le modalità per garantire l'aggiornamento degli inventari, la loro verifica ed inoltre l'osservanza dell'obbligo di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni comunali da parte dei consegnatari e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. I beni patrimoniali del Comune possono essere affittati o, per motivi sociali e di interesse pubblico, essere concessi in comodato o in uso gratuito. La Giunta, nella delibera di concessione, motiva e documenta le suddette ragioni sociali e di interesse pubblico.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, nei modi previsti dalla legge, quando la loro redditività risulta inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

ART. 102

CONTABILITA' COMUNALE: BILANCIO

1. **Il Comune programma la propria attività finanziaria con il bilancio di previsione nel rispetto delle regole fondamentali della pubblica contabilità come disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

3. **I documenti di bilancio** prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. **Nel caso in cui sia trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.**

ART. 103

CONTABILITA' COMUNALE: RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. **La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.**

2. La Giunta allega **al rendiconto** una relazione illustrativa, con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

3. **Il rendiconto** è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno seguente, **tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.**

ART. 104

I CONTRATTI DEL COMUNE

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti **delle pubbliche amministrazioni** e le ragioni che ne sono alla base.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune si attiene**, in ogni caso, alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque** vigente nell'ordinamento **giuridico** italiano.

3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

ART. 105

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti **al registro** dei revisori **contabili** dei conti, il quale **svolge le funzioni di** presidente **del collegio**;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni **a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,** e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e possono partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.

5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento e del **D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio **secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento**;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria **ed economica** della gestione dell'Ente.

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare **del rendiconto della gestione.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

ART. 106

TESORERIA

1. **Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, ai regolamenti comunali o da norme pattizie.**

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla stipulazione della convenzione.

ART. 107

CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento degli uffici e dei servizi, per quanto di propria competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

base alle norme previste dagli artt. 196,197 e 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. **Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.**

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 108

RAPPORTI CON LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.

2. Provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 109

RAPPORTI CON LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che le leggi regionali gli attribuiscono nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Esercita, altresì, le funzioni amministrative delegategli dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 110

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RAPPORTI CON LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli alti Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

ART. 111

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DEI PORTATORI DI HANDICAPS

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui a**ll'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 112

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art**. 6 - comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La proposta di deliberazione di abrogazione di una o più norme dello Statuto è presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione delle nuove norme o del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale: l'abrogazione assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

3. Nessuna iniziativa per l'abrogazione totale dello Statuto può essere presa se non siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore.

ART. 113

REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 114

AREA METROPOLITANA

1. Per quanto concerne l'area metropolitana si fa riferimento alla normativa vigente ed, in particolare a quanto previsto **dal capo III° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.

ART. 115

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento al **D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua il presente statuto entro 120 giorni dalla di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 116

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.